

Documento

Capitolato tecnico amministrativo

Denominazione Gara

Misure fotogrammetriche dello specchio primario di SRT per diverse elevazioni dell'antenna.

Sede di esecuzione

Sito INAF Sardinia Radio Telescope, strada provinciale 25 di Silius, 09040 San Basilio (CA)

Tipo di procedura

Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., preceduta da avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni d'interesse.

Atto di avvio

Determinazione n. 78 del 3 aprile 2018 – RS prot. 92

Importo a base d'asta

Euro 70.000,00 (settantamila/00)

Presentazione offerte entro

22 maggio 2018

Resp.le del procedimento

Dott. Ignazio Porceddu

CUP

C22F16000530001

CIG

7443185691

Contenuto del documento

Acronimi e definizioni	3
Ambito di riferimento – Note di premessa.....	4
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2 Documentazione d'appalto.....	4
Art. 3 Oggetto dell'appalto - Sintesi e Documento di specifica	5
Art. 4 Sede di esecuzione del servizio – Durata stimata.....	5
Art. 5 Valore stimato dell'appalto – Importo a base di gara	5
Art. 6 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	6
Art. 7 Verifica di conformità in corso d'opera – Regolare esecuzione	6
Art. 8 Contestazioni – Inadempienze – Penalità.....	6
Art. 9 Garanzia provvisoria	8
Art. 10 Garanzia definitiva.....	8
Art. 11 Riduzione dell'importo delle garanzie provvisoria e definitiva	9
Art. 12 Responsabilità per infortuni e danni	9
Art. 13 Rischi da interferenza – Oneri per la sicurezza	10
Art. 14 Norme di sicurezza generali	10
Art. 15 Subappalto	10
Art. 16 Aggiudicazione e stipulazione del Contratto.....	13
Art. 17 Esecuzione del contratto – “Vendor Rating”	14
Art. 18 Patto di Integrità	14
Art. 19 Validità dei prezzi.....	15
Art. 20 Pagamenti in acconto	15
Art. 21 Avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza.....	15
Art. 22 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse.....	16
Art. 23 Fallimento dell'Aggiudicatario.....	16
Art. 24 Risoluzione del contratto	16
Art. 25 Esecuzione in danno	18
Art. 26 Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario	18
Art. 27 Utilizzo di foto e immagini da parte dall'Aggiudicatario.....	19
Art. 28 Riservatezza delle informazioni	20
Art. 29 Clausola risolutiva espressa	21
Art. 30 Foro competente	21
Art. 31 Procedure di ricorso	21
Art. 32 Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante.....	21

Acronimi e definizioni

INAF	Istituto Nazionale di Astrofisica;
OAC	Osservatorio Astronomico di Cagliari;
SRT	Sardinia Radio Telescope
Codice	D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
TUSL	D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
HW	Hardware;
SW	Software;
SA	Stazione appaltante.
Aggiudicatario	L'Operatore economico a favore del quale avviene l'aggiudicazione

Ambito di riferimento – Note di premessa.

L'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari ("OAC") è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede nel Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente ("Campus OAC"), via della Scienza 5, comune di Selargius (CA).

OAC ha inoltre responsabilità operativa e gestionale del **Sardinia Radio Telescope** ("SRT"), *facility* osservativa radioastronomica dell'INAF posta a circa 45 km da Cagliari, in località "Pranusanguni", al km 0,900 della strada provinciale 25, comune di San Basilio (SU). Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri. L'alidada su cui è montato lo specchio primario (M1) è una struttura d'acciaio alta circa 35 metri, in grado di sostenere M1 e di assicurarne la rotazione tramite 16 ruote, che scorrono su una rotaia circolare del diametro di 40 metri, posta al di sopra del basamento.

Il SRT è dotato di un sistema di compensazione delle deformazioni dello specchio primario, il sistema di superficie attiva (SA), per il quale sono stati installati in antenna complessivamente 1116 attuatori elettromeccanici. La superficie riflettente dello specchio primario è formata da 1008 pannelli in alluminio, suddivisi in 14 giri concentrici. Nei giri 8, 9, 10 e 11 sono montati alcuni pannelli speciali posizionati attorno alle gambe del quadripode che supporta lo specchio secondario (M2).

I servizi e le prestazioni richieste con il presente appalto riguardano la misura con la tecnica CRP (*close range photogrammetry*) delle deformazioni dello specchio primario del SRT a diverse elevazioni angolari dell'antenna.

Le deformazioni derivano dagli effetti della gravità sulla struttura reticolare che supporta la superficie attiva del SRT. Una volta ottenuta la mappatura delle deformazioni strutturali in corrispondenza di ciascun attuatore e per ognuna delle elevazioni misurate, è possibile correggere le medesime deformazioni agendo sugli azionamenti della SA.

Le deformazioni corrispondenti alle elevazioni intermedie sono stimate interpolando i valori misurati alle elevazioni più prossime. Date le dimensioni e la forma dell'antenna, la campagna fotogrammetrica richiede che chi acquisisce le prese fotografiche operi sospeso all'interno di un cesto supportato da una gru di notevoli dimensioni.

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza n° 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583 • P.IVA 06895721006 • Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oa-cagliari.inaf.it> area "Amministrazione Trasparente"

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2 Documentazione d'appalto

La documentazione ufficiale di gara, che la descrive e disciplina, è costituita da:

1. Lettera d'invito
2. Vademecum per l'Operatore economico
3. Disciplinare di Gara

- a. Allegato 1- Patto d'integrità
- b. Allegato 2 - Vademecum per gli operatori economici
4. Capitolato Tecnico Amministrativo
 - a. Specifiche tecniche di dettaglio
5. Schema di contratto

Art. 3 Oggetto dell'appalto - Sintesi e Documento di specifica

Il servizio da affidare riguarda la misura con la tecnica CRP (*close range photogrammetry*) delle deformazioni dello specchio primario del Sardinia Radio Telescope (SRT) a diverse elevazioni angolari dell'antenna, per una completa, o quantomeno ampia, mappatura delle Look Up Tables del radiotelescopio; nel merito saranno richiesti rilievi fotogrammetrici in corrispondenza di 7 (sette) posizioni di elevazione del radiotelescopio, agli angoli di elevazione 6°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° e 90°. Tali rilievi andranno condotti nelle stesse condizioni atmosferiche e generali dell'antenna per misurare solo le deformazioni gravitazionali della superficie attiva.

Nell'allegato "Specifiche tecniche - Livelli di servizio" i dettagli delle prestazioni richieste.

Art. 4 Sede di esecuzione del servizio - Durata stimata

Luogo di esecuzione. Il servizio dovrà essere eseguito presso il sito del Sardinia Radio Telescope - loc. Planusanguni, strada provinciale 25 km. 0,900 – comune di San Basilio (SU). Il sito e la struttura scientifica sono stati progettati e operano in modalità 24/7, si ricorda che l'area non ha adeguata copertura telefonica mobile.

Durata del servizio. Premesso che, come ben noto agli Operatori candidatisi, l'attività da svolgere è fortemente influenzabile dalle condizioni meteorologiche, in particolare dal valore di umidità relativa, una **stima di massima** della tempistica, basata sullo storico dei rilievi effettuati, suggerisce che per la mappatura delle sette posizioni in elevazione saranno necessari, includendo il *quick look* dei risultati dei rilievi, **8 (otto) giorni lavorativi**. Per la consegna della monografia finale del servizio saranno disponibili 30 giorni solari, naturali e consecutivi, a valle del completamento dei rilievi sul sito.

Art. 5 Valore stimato dell'appalto - Importo a base di gara

Valore dell'appalto stimato a base d'asta. Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, posto come **importo massimo a base di gara**, viene stimato in:

70.000,00 (settantamila/00) euro

Oneri a carico dell'Aggiudicatario. L'Operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire il servizio con proprio personale qualificato, utilizzando la strumentazione dichiarata in sede di offerta. La fornitura dei target e la supervisione per la loro messa in opera è a carico dell'aggiudicatario. La stazione appaltante renderà invece disponibile la piattaforma aerea e relativo operatore, nonché la manodopera necessaria per la messa in opera dei target.

Valore stimato della manodopera. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, la stazione appaltante stima che i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la propria manodopera da utilizzare durante l'esecuzione del servizio sono pari a **42.000 (quarantaduemila) euro**.

Art. 6 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

L'efficacia e la buona riuscita delle misurazioni oggetto del servizio sono fortemente condizionate dai parametri atmosferici, e possono essere effettuate solo se tali parametri, in particolare il valore di umidità relativa e il campo di vento presente, rientrano entro dei range molto puntuali. Preso atto che la presenza della piattaforma aerea è garantita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che ha realizzato le lavorazioni di ripristino del sistema della superficie attiva sulla base di un *agreement* definito in sede contrattuale, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice, a sua piena discrezionalità, può prevedere la possibilità di affidare dei servizi supplementari, oltre il periodo concordato con il RTI e oltre la durata del servizio richiesto all'aggiudicatario del presente contratto, quali servizi supplementari che si rendessero necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, in ragione percentuale rispetto al valore contrattuale che emergerà dall'offerta economica.

Art. 7 Verifica di conformità in corso d'opera – Regolare esecuzione

Verifiche in itinere. Sarà cura del Direttore del contratto, ovvero del Soggetto incaricato dell'esecuzione della verifica di conformità, eseguire i controlli sulle attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita:

- conformità delle prestazioni rispetto al presente capitolato (e relativo Allegato);
- rispetto delle condizioni operative richieste dal presente capitolato;
- rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori ai sensi del D.lgs. 81/2008.

In caso di violazione ovvero mancato rispetto delle disposizioni presenti, saranno applicate le sanzioni e le penalità previste in successivo paragrafo.

Attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di conformità finale con attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Direttore dell'esecuzione (se nominato, in alternativa il RUP).

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove la verifica in itinere evidenzia la presenza di cause di non conformità.

Art. 8 Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'Aggiudicatario, responsabile dell'esecuzione delle attività e garante del buon esito di tutte le attività a essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con la sta-

zione appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni - applicazioni - comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicatario è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Qualora l'Aggiudicatario omettesse di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro anche nei confronti di terzi, sarà applicata una

penale pari a 258,00 (duecentocinquantesette/100) EUR per ogni segnalazione di omissione rilevata dal DEC; stessa penale sarà applicata anche per ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/100) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 9 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, il Concorrente dovrà obbligatoriamente corredare l'offerta di una garanzia fideiussoria a titolo di "garanzia provvisoria", d'importo pari al 2 per cento del prezzo a base d'asta indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione. Sono applicabili le riduzioni di cui al successivo Art. 11

Art. 10 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio. La cauzione definitiva è progressivamente

svincolata ai sensi dell'articolo 103 del Codice (limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito). L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 11 Riduzione dell'importo delle garanzie provvisoria e definitiva

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. ***Si applica la riduzione del 50 per cento***, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, ***anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese***. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono *medie imprese* le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono *piccole imprese* le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono *microimprese* le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 12 Responsabilità per infortuni e danni

L'Aggiudicataria sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Ente e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie allo scopo.

Art. 13 Rischi da interferenza – Oneri per la sicurezza

La stazione appaltante attiverà il servizio il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, tale che all'Aggiudicatario potrà essere richiesta la produzione di un piano operativo di sicurezza ovvero di un piano sostitutivo.

Art. 14 Norme di sicurezza generali

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Aggiudicatario è obbligato:

1. a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
2. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
3. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate;

L'Aggiudicatario inoltre:

- a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo la best practice del «incident and injury free».
- c) sarà altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Art. 15 Subappalto

Il soggetto aggiudicatario del contratto esegue in proprio i servizi, le forniture e quanto altro compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del Codice.

L'Aggiudicatario può quindi **subappaltare nella misura massima del 30% (trenta per cento)**, in termini economici, dell'importo delle attività. Per quanto attiene le prescrizioni e l'osservanza dell'articolo 105 del Codice, l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

1. che l'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
2. che l'Aggiudicatario provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- a. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - i. l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo sugli obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - b. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c. che l'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici;
 - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - iii. il DURC del subappaltatore o i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011; a tale scopo, considerato l'importo del contratto di subappalto inferiore a euro 150.000, l'Aggiudicatario può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del D.lgs. n. 159 del 2011; il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.lgs. 159/2001.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario, nei termini che seguono:
- a. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

- b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Aggiudicatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Aggiudicatario, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle attività in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'Aggiudicatario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.lgs. n. 276 del 2003 (*distacco di manodopera*) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'esecuzione dell'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
 - d. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa

non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.
2. Il DEC e il RUP, provvederanno a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. A tal fine e per verifica delle condizioni di operatività del cantiere, l'Aggiudicatario e i subappaltatori saranno tenuti a rendere identificabili le proprie maestranze e a dimostrare il rapporto di dipendenza in essere, con il relativo inquadramento.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle attività affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. Non è considerato invece subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 16 Aggiudicazione e stipulazione del Contratto

Per economicità del processo amministrativo, e in considerazione delle specifiche esigenze del servizio da prestare connesse con le condizioni meteorologiche, l'Ente potrà procedere all'aggiudicazione anche nelle more di aver esperito con esito positivo le verifiche e i controlli.

L'Ente notificherà quindi all'Impresa l'avvenuta aggiudicazione, chiedendo altresì la trasmissione degli ulteriori documenti richiesti dalla stazione appaltante per la stipulazione del contratto. Entro la data fissata dall'Ente si provvederà alla stipulazione del contratto secondo le modalità stabilite nello schema di contratto allegato alla documentazione di gara. Le eventuali

spese di registrazione, bollo e ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipula del contratto saranno a totale carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Qualora l'aggiudicataria non avesse provveduto alla consegna dei documenti, sarà considerata decaduta dall'aggiudicazione e l'Ente procederà all'incameramento della cauzione provvisoria se prevista, successivamente l'Ente procederà all'aggiudicazione alla seconda offerta in graduatoria, inoltre l'Ente si riserva di segnalare tale mancanza al gestore della piattaforma di e-procurement.

Resta inteso che il presente Capitolato, tutti gli allegati in esso richiamati, l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara sarà considerata parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 17 Esecuzione del contratto - "Vendor Rating"

La stazione appaltante esegue, necessariamente e in coerenza con il disposto normativo, attraverso il Direttore dell'esecuzione, il monitoraggio delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale verifica è in aderenza con il disposto dell'art. 31 comma 12 del Codice, dove il soggetto responsabile dell'Ente "*... individua preventivamente ... le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa ...*"

Oltre tale procedura di monitoraggio sul rispetto delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante, attraverso le figure istituzionali a ciò preposte, attua il monitoraggio dei comportamenti dell'Aggiudicatario che potranno essere utilizzati quali elementi di valutazione dell'impresa. Fermo restando quanto disposto ed esclusiva competenza dell'A.N.A.C. in materia di *vendor rating*, la stazione appaltante manterrà uno storico dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'aderenza al disposto contrattuale, anche se questo non conduce a comminare delle penalità.

Sarà cura del RUP/DEC, in sede di verifica periodica di conformità dell'esecuzione delle prestazioni, rilevare e segnalare alla stazione appaltante detti comportamenti che possono potenzialmente comportare un rating negativo dell'Aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, qualora la Stazione appaltante dimostri che l'Aggiudicatario si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, su proposta del Responsabile del procedimento e con motivato provvedimento del Direttore, l'Aggiudicatario potrà essere esclusa per un periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla partecipazione a gare indette dall'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari.

Art. 18 Patto di Integrità

La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF OAC e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

Art. 19 Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara. Detto importo resta valido per tutta la durata del servizio.

Art. 20 Pagamenti in acconto

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica. ***L'Operatore economico aggiudicatario potrà emettere la fattura solo dietro esplicita autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero del Responsabile unico del procedimento.***

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, ***l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.***

Art. 21 Avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio. La stazione appaltante potrà comunque disporre l'esecuzione d'urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, nel caso di specie il danneggiamento o la forzata inattività del radiotelescopio, anche in considerazione dei programmi operativi internazionali cui partecipa l'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 22 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 23 Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 24 Risoluzione del contratto

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche previste nel presente Capitolato, nel Disciplinare o nell'offerta tecnica del concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della SA.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'Aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di esecuzione delle opere, si procederà nei termini di cui al Regolamento e al Codice.

Qualora l'Aggiudicatario omettesse di provvedere, per sua negligenza, a qualsiasi adempimento previsto dalle norme e leggi vigenti in tema di sicurezza dei cantieri, di subappalti, ecc. o non si attenesse agli obblighi per lui previsti dalle medesime, il RUP/DEC potrà proporre all'appaltante di ingiungergli di sospendere i lavori fino alla cessazione della causa ostativa. La ripresa sarà consentita, su richiesta scritta dell'Aggiudicatario, previa verifica del RUP/DEC dell'effettiva avvenuta cessazione delle inottemperanze segnalate.

Il provvedimento di cui sopra non darà luogo a proroga del termine stabilito per l'ultimazione delle attività e resterà in capo all'Aggiudicatario ogni onere o danno conseguente, compresa l'applicazione della penale per tardiva ultimazione delle attività.

In generale per qualsiasi carenza esecutiva dell'Aggiudicatario o per inottemperanza agli ordini del direttore delle attività, dopo averne dato avviso stabilendo un termine non inferiore a 10 giorni per provvedere, l'appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte quelle opere, forniture o servizi, necessari per porre rimedio alle situazioni di carenza riscontrate, ponendo gli eventuali relativi maggiori oneri a carico dell'Aggiudicatario.

Nei casi di grave negligenza nella conduzione delle attività, nel rispetto del programma stabilito o delle disposizioni impartite, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente CSA, l'appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto a termini del regolamento.

Riserve della stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva ampia facoltà:

- di aumentare o diminuire le prestazioni entro i limiti di legge;
- di far intervenire nello stesso cantiere più appaltatori;
- di far eseguire contemporaneamente più lavorazioni concorrenti alla gestione del sistema;
- di intervenire con modifiche dell'andamento delle attività o del programma delle attività, dettate da proprie esigenze di funzionalità;
- di anticipare o di differire, previo avviso, l'esecuzione di talune prestazioni;
- di far sospendere le procedure per tempi più o meno lunghi, anche in diverse soluzioni;

L'Aggiudicatario non potrà invocare nessuno dei casi sopraesposti o trarne argomento per richieste di corresponsione di maggiori oneri, danni, mancati utili, ecc..

Art. 25 Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 26 Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Oltre agli oneri di cui al Codice e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a INAF OAC gli oneri su di esse gravanti *ex lege* dei terzi.

Responsabile tecnico del servizio

L'Impresa dovrà identificare e comunicare a OAC un proprio Responsabile per l'organizzazione e gestione del servizio, e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo, che governi l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio e che abbia la capacità giuridica di predisporre tutti gli adempimenti contrattualmente previsti.

Il Responsabile del servizio, così come il suo eventuale sostituto, individuati dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, dovranno possedere la capacità giuridica di predisporre tutti gli adempimenti previsti per la corretta esecuzione del contratto e dovranno essere in grado di supervisionare il personale impiegato nell'espletamento del servizio al fine di far osservare i compiti, le funzioni e quanto contrattualmente stabilito per il puntuale funzionamento del servizio; inoltre dovranno provvedere a predisporre interventi operativi tali da consentire la tempestiva risoluzione di eventuali e imprevedibili problematiche connesse alla regolare esecuzione del servizio.

In particolare il Responsabile Tecnico del servizio dovrà:

- a) assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali;
- b) coordinare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali secondo criteri concordati con il Responsabile del procedimento o altri dall'Ente incaricato;
- c) assicurare un costante raccordo tra le prestazioni oggetto del contratto e gli Uffici dell'aggiudicatario preposti alla gestione dei servizi oggetto del contratto;
- d) redigere le disposizioni delle prestazioni in conformità con le direttive impartite dal RUP/DEC;
- e) garantire la continuità delle prestazioni anche in occasione di assenze improvvise del personale;
- f) garantire che il personale abitualmente impiegato nell'esecuzione del servizio faccia parte dell'elenco fornito al RUP ad avvio delle prestazioni;
- g) segnalare al RUP eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che impediscono il regolare svolgimento delle prestazioni o possono rappresentare un elemento di criticità per la sicurezza del sito;
- h) proporre al RUP la sostituzione, motivandola, di dipendenti dell'Aggiudicatario, fornendo contestualmente l'elenco dei nominativi in sostituzione.

Per l'esecuzione delle attività in generale

- Adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
- Impiego di idonei ripari e protezioni, in generale, per eventuali attrezzature poste all'esterno.
- Mezzi e opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con l'area in cui saranno svolte le prestazioni.
- Opere, prestazioni e mezzi richiesti dal piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 27 Utilizzo di foto e immagini da parte dall'Aggiudicatario

E' fatto **espreso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

E' fatto espreso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo

sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 28 Riservatezza delle informazioni

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, no. 196 e s.m.i., per le esigenze e finalità di gara. Per la presentazione dell'offerta, e per la stipula del contratto con l'Aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrino nell'ambito di applicazione del citato D.lgs. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, all'Ente compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- 1) i dati inseriti nelle buste vengono acquisiti ai fini della partecipazione e in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente per l'esecuzione dell'appalto nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- 2) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come sensibili, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, no. 196.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altre strutture dell'INAF, o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- altri concorrenti che facciano richieste di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della normativa vigente.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato D.Lgs.. Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 29 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della Stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del servizio e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni e ai servizi già eseguiti e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 30 Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 31 Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 32 Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha indicato quale:

Responsabile del procedimento (RUP): dott. Ignazio Porceddu, 070.71180216, fax 070.71180222.